



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

La Rettrice

Anno 2024

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'autonomia universitaria;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art. 24 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022;

VISTO il D.M. 24 maggio 2011, n. 242 relativo ai criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti;

VISTO il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 recante criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati;

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 che detta la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 di rideterminazione dei settori concorsuali;

VISTO il Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso, emanato con Decreto Rettoriale n. 508 del 6 giugno 2023;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 1680 del 30 novembre 2018, in vigore dal 2 gennaio 2019;

VISTO il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito in Legge n. 79 del 29 giugno 2022, che ha innovato la figura del Ricercatore a tempo determinato e previsto all'art. 14, comma 6-quinquiesdecies, e previsto che "[...] a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera

a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027”;

VISTA la nota ministeriale n. 8998 del 8 luglio 2022 che precisa che “Sulla base delle disposizioni di tale comma si rende possibile, dunque, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022 (id est: luglio 2025): [...] indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili, con possibilità di utilizzare l'intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR, nonché dei fondi strutturali e di investimento europei, dei fondi nazionali destinati alla politica di coesione, dei programmi europei a gestione diretta (inclusi i programmi Horizon Europe, Erasmus+, etc.) e dei fondi per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore ricerca”;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 1459 del 21 dicembre 2023 e, in particolare, gli articoli 5 “Programmazione” e 33 “Procedure d'urgenza”;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all'interno del progetto di rilancio economico Next Generation EU (NGEU) sviluppandosi intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo - Digitalizzazione e Innovazione, Transizione Ecologica, Inclusione Sociale - e lungo sei Missioni tra cui la Missione 4 “Istruzione e Ricerca”;

PRESTO ATTO che nell'ambito della Missione 4, la Componente 2 “dalla ricerca all'impresa” intende rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese; sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico; potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto all'innovazione;

PRESTO ATTO che la Componente 2 della Missione 4 ha previsto quattro tipologie di investimenti:

- Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” (Partenariati Estesi);
- Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune “Key Enabling Technologies” (Centri Nazionali);
- La creazione e il rafforzamento degli “ecosistemi dell'innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” (Ecosistemi dell'Innovazione);
- Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione (Infrastrutture di Ricerca e Infrastrutture tecnologiche di Innovazione);

VISTO l'Avviso pubblico n. 341 del 15 marzo 2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”;

TENUTO CONTO che l'Università di Firenze ha partecipato al suddetto avviso e che, tra gli

altri, con Decreto Direttoriale n. 1556 del 11 ottobre 2022, è stato ammesso a finanziamento il Partenariato Esteso PE7 "SEcurity and RIghts in the CyberSpace - SERICS - CUP B83C22004830007;

TENUTO CONTO che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" ha deliberato la richiesta di attivazione della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, settore concorsuale 01/B1 (Informatica), settore scientifico-disciplinare INF/01 (Informatica) e contestualmente fornito le indicazioni necessarie per l'emanazione del bando;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria è individuata nel progetto PNRR PE7 "SEcurity and RIghts in the CyberSpace" - SERICS – CUP B83C22004830007;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 26 febbraio 2024, ha dato il proprio nulla osta alla prosecuzione dell'iter approvativo;

PRESO ATTO che il Senato Accademico ha espresso il proprio parere nella seduta del 13 febbraio 2024 e il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nella seduta del 27 febbraio 2024;

CONSIDERATO che il reclutamento di tale posizione gli Organi di Ateneo nelle sedute sopra richiamate hanno stabilito che venga applicata la procedura d'urgenza, come prevista all'art. 33 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240;

DECRETA

Articolo 1

Indizione procedura selettiva

È indetta la procedura selettiva per la copertura di **un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a)**, di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, così come riportata nell'Allegato 1 del presente bando che ne costituisce parte integrante secondo le modalità previste dal *Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nell'ambito del PE7 "SEcurity and RIghts in the CyberSpace" - SERICS – CUP B83C22004830007, finanziato su fondi dell'Unione Europea - Next Generation EU in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4, componente 2.

Articolo 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Alla procedura selettiva può partecipare chi è in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. **Per i posti per i quali è prevista l'attività assistenziale, il candidato deve necessariamente essere in possesso del titolo di studio indicato espressamente al precedente art. 1, nel settore di interesse, per l'inserimento in attività assistenziale.**

3. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del decreto di equipollenza o equivalenza al corrispondente titolo italiano e l'autorità che ha provveduto al rilascio.
4. Al fine di garantire la più ampia partecipazione, il candidato che non sia in possesso del suddetto decreto di equipollenza o equivalenza potrà partecipare alla procedura selettiva **qualora presenti agli organi competenti, entro la data di scadenza del bando, l'istanza di equipollenza o equivalenza e ne indichi contestualmente in domanda i relativi estremi, pena l'esclusione.**
5. **Al momento dell'eventuale stipula del contratto il decreto di equipollenza o equivalenza dovrà necessariamente essere presentato dal candidato, pena la decadenza dal diritto all'assunzione.**
6. **I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena l'esclusione.**
7. **Non possono partecipare** coloro i quali, alla data di scadenza del bando:
 - a. hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, presso l'Ateneo di Firenze o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della medesima legge, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto del posto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. **Si ricorda che tale condizione deve sussistere anche all'atto della decorrenza del contratto;**
 - b. sono stati già assunti a tempo indeterminato come professori ordinari o associati o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;
 - c. hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - d. hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto bandito, qualora il posto sia finanziato su fondi diversi dal FFO;
 - e. sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o siano decaduti da altro impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957;
 - f. sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici.
8. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità delle domande pervenute, predisponde l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte, in qualunque momento della procedura, con motivato decreto della Rettrice e comunicate agli interessati. Avverso il provvedimento di esclusione, i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame alla Rettrice entro il termine perentorio di dieci giorni, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto dell'Università degli Studi di

Firenze.

Articolo 3 **Domanda di ammissione e termine di presentazione**

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere inviata tramite l'applicativo informatico disponibile all'indirizzo web <https://sol.unifi.it/pao/> seguendo le istruzioni ivi specificate.
2. La domanda di ammissione e tutti i suoi allegati sono dichiarati dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
3. Il candidato, una volta collegato al predetto indirizzo web, potrà accedere all'applicativo previa autenticazione.
4. L'autenticazione deve avvenire necessariamente tramite login con Identità Digitale SPID oppure CIE.
5. **Per i soli cittadini stranieri residenti all'estero**, è possibile autenticarsi previa registrazione da effettuare al primo accesso, cliccando su "registrazione nuovo utente" e compilando i campi richiesti.
6. L'applicativo informatico richiede obbligatoriamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica ai fini della registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti.
7. L'invio telematico della domanda dovrà essere effettuato perentoriamente **entro le ore 13.00.00 (ora italiana, attestata dal server dell'Università di Firenze) del giorno 3 aprile 2024, pena l'esclusione.**
8. Le domande pervenute con modalità diverse non saranno ritenute ammissibili e i candidati non saranno ammessi alla selezione.
9. Prima dell'invio definitivo della domanda e comunque entro la scadenza del termine di presentazione della stessa, il sistema consente al candidato il salvataggio della stessa in modalità *bozza* con la possibilità di apportare eventuali modifiche e integrazioni. Una volta inviata, la domanda non potrà più essere modificata. Qualora si rendano necessarie eventuali modifiche o integrazioni, il candidato dovrà procedere al ritiro e alla compilazione di una nuova domanda. Tale operazione dovrà effettuarsi comunque entro la data di scadenza del bando, e precisamente entro le ore 13.00.00 (ora italiana, attestata dal server dell'Università di Firenze) del giorno 3 aprile 2024.
10. Il ricevimento della domanda è attestato dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente trasmessa via e-mail all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema impedisce ogni ulteriore inserimento/modifica dei dati e l'invio della domanda.
11. Si fa presente che la procedura on line resterà attiva anche durante i giorni di chiusura dell'Ateneo.
12. I titoli e le pubblicazioni devono essere posseduti alla data di scadenza del bando; non saranno pertanto ammesse, da parte del candidato, integrazioni di alcun genere successivamente alla scadenza dei termini.

13. Per eventuali comunicazioni ai candidati, l'Amministrazione utilizzerà unicamente l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
14. I candidati **potranno utilizzare la casella di posta elettronica reclutamentodocenti@unifi.it** per qualsiasi comunicazione riguardante la selezione.
15. Per **informazioni di carattere tecnico/informatico** i candidati dovranno rivolgersi al servizio di assistenza tecnica utilizzando la casella di posta elettronica online.help@unifi.it.
16. La partecipazione alla selezione comporta il versamento di un contributo di € 20,00 a copertura delle spese di segreteria, non rimborsabile.
17. Il versamento dovrà essere effettuato, ai sensi dell'articolo 65 c. 2 del D. Lgs 217/2017, come modificato dal D.L. 162/2019, mediante il sistema PagoPa indicando nella causale il decreto rettorale di indizione della procedura e il settore scientifico disciplinare di interesse. Le istruzioni per il pagamento sono indicate alla pagina <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9901.html>.
18. La ricevuta del versamento dovrà essere caricata come allegato alla domanda di partecipazione.
19. Nel caso in cui il bando abbia ad oggetto l'indizione di più procedure selettive, **il candidato che intenda partecipare a più di una selezione dovrà effettuare il versamento per ciascuna domanda presentata.**
20. **Il mancato versamento del contributo entro la data di scadenza del bando comporterà l'esclusione dalla procedura senza ulteriore formalità.**
21. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della discussione.
22. I candidati devono allegare alla domanda:
 - a) curriculum della propria attività scientifica e didattica, in formato pdf;
 - b) elenco completo delle pubblicazioni, in formato pdf;
 - c) elenco delle pubblicazioni presentate, in formato pdf;
 - d) pubblicazioni scientifiche, **nel numero massimo previsto per il settore di interesse**, in formato pdf;
 - e) copia di un documento di identità personale in corso di validità;
 - f) copia del codice fiscale;
 - g) ricevuta del versamento del contributo di partecipazione di 20,00 euro.
23. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di ISSN o ISBN. Le tesi di dottorato o quelle relative a titoli equipollenti sono valutate anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
24. Per le pubblicazioni totalmente o parzialmente prodotte in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo

Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. E' pertanto necessario, pena l'impossibilità di valutazione delle singole pubblicazioni da parte della Commissione, indicare esplicitamente il codice ISSN/ISBN/ISMN di ciascuna pubblicazione, a meno che non sia già presente nell'intestazione/testo della pubblicazione stessa.

25. Non è consentito il riferimento a titoli e pubblicazioni presentati presso questa Amministrazione o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra selezione.
26. **Le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della commissione. Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.**
27. Nel caso in cui le pubblicazioni presentate siano in numero maggiore rispetto a quelle previste all'articolo 1 del presente bando per ciascun settore concorsuale, la Commissione escluderà quelle meno recenti fino a rientrare nel numero previsto.
28. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
29. A richiesta dell'amministrazione, il candidato dovrà fornire idonea documentazione comprovante le dichiarazioni che fanno riferimento a titoli, attività e contratti presso enti stranieri.
30. Il candidato che rilasci dichiarazioni mendaci è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
31. Il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
32. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. In tutti gli altri casi dovranno presentare i documenti e i titoli in originale o in copia autenticata, legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane e corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.
33. I nominativi dei candidati ammessi alla selezione saranno affissi sul [sito di Ateneo](#) a seguito della pubblicazione dei criteri di valutazione di titoli e pubblicazioni, secondo quanto specificato al successivo articolo 5.

Articolo 4 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra professori ordinari o associati, oltre ad un membro supplente, appartenenti al settore concorsuale che determina il profilo della selezione.
2. I componenti della Commissione sono designati, dopo la scadenza del bando, dal Consiglio di Dipartimento e possono essere tutti professori dell'Università di Firenze. In

caso di settori con limitata disponibilità di professori ordinari e associati idonei a far parte della Commissione di valutazione, si attinge ai professori afferenti al macrosettore concorsuale.

3. Ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010 possono far parte della Commissione solo professori ordinari o associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. A tal fine, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, i Dipartimenti devono acquisire agli atti le relative dichiarazioni rese ai sensi del decreto del D.P.R. n. 445/2000 e provvedere ai relativi controlli secondo quanto previsto dall'articolo 71 del medesimo decreto.
4. I componenti del CUN non possono far parte delle commissioni giudicatrici nel periodo in cui ricoprono la carica ai sensi della Legge 16 gennaio 2006, n.18.
5. Ai sensi della Carta Europea dei ricercatori, nella formazione delle terne è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. I Consigli di Dipartimento, in sede di approvazione della proposta dei nominativi, devono motivare espressamente circa l'eventuale mancato rispetto dell'equilibrio di genere.
6. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale pubblicato sull'[Albo Ufficiale di Ateneo](#) e sul [sito di Ateneo](#). Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sull'Albo decorre il termine perentorio di sette per la presentazione alla Rettrice di eventuali istanze di ricasazione dei commissari da parte dei soggetti sottoposti a valutazione.
7. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Esse producono effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione della Rettrice. Le eventuali modifiche dello stato giuridico e del settore scientifico-disciplinare di afferenza intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

Articolo 5

Attività della Commissione

1. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. I commissari, in qualità di incaricati al trattamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196, si impegnano mediante dichiarazione esplicita a rispettare le vigenti norme relative alla protezione dei dati personali.
2. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice designa al proprio interno il Presidente e il Segretario, attesta l'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra i propri membri e – preso atto di quanto specificato nell'Allegato 1 del presente bando relativamente alle fasce di punteggio e alle modalità di accertamento della lingua italiana e straniera stabilite ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. d) e o), del Regolamento di Ateneo per i singoli posti messi a bando – predetermina, secondo quanto previsto dal [D.M. 243 del 25 maggio 2011](#) e dal [Regolamento di Ateneo](#) i punteggi attribuibili e i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata, dell'attività didattica, dei titoli, del curriculum e dell'eventuale

attività assistenziale in ambito sanitario, secondo quanto previsto dai successivi articoli da 7 a 12 del presente bando.

3. I criteri adottati dalla Commissione e l'elenco dei candidati che hanno presentato domanda sono pubblicati sul [sito di Ateneo](#) per almeno sette giorni.
4. Le informazioni inerenti le selezioni e pubblicate [sito di Ateneo](#) hanno valore di notifica per tutti i candidati, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.
5. Ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi con i candidati e sottoscrive le specifiche dichiarazioni a verbale.
6. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente comma 3, la Commissione procede alla valutazione comparativa dei candidati, esprimendo un motivato giudizio analitico sulle pubblicazioni scientifiche, sull'attività didattica, sui titoli, sul curriculum e sull'eventuale attività assistenziale se prevista dal bando per le procedure in ambito sanitario, secondo quanto previsto dai successivi articoli 8 e ss. del presente bando.
7. A seguito della valutazione comparativa di cui al precedente comma, la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica di cui al comma 10 del presente articolo i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
8. La discussione è pubblica e avviene con riferimento ai titoli, al curriculum e alla produzione scientifica. Contestualmente allo svolgimento della discussione, è previsto lo svolgimento di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta, nonché della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, secondo le concrete modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento interessato in sede di delibera di proposta di attivazione della procedura selettiva e specificate all'Allegato 1 del presente bando.
9. La discussione e l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, o della lingua italiana per i candidati stranieri, **si svolgeranno esclusivamente in uno dei seguenti giorni: 3 maggio, 6 maggio o 7 maggio 2024: il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.** La calendarizzazione nell'ambito delle predette date, con l'indicazione del giorno e dell'orario, nonché l'elenco dei candidati ammessi, sarà pubblicata sul sito di Ateneo <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9901.html> in corrispondenza di ciascuna procedura selettiva
10. I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente automobilistica, tessera di riconoscimento rilasciata dall'università.
11. I candidati assenti il giorno previsto per la discussione e per l'accertamento della conoscenza della lingua di cui al precedente comma 9 saranno considerati rinunciatari.
12. L'ordine con il quale i candidati svolgono la discussione viene individuato, a discrezione della commissione, tramite sorteggio di una lettera o seguendo l'ordine alfabetico.
13. A seguito della discussione e della prova di lingua, la Commissione attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, all'attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, ai titoli, al curriculum, nonché alle attività

assistenziali, ove rilevanti, dei candidati presenti alla stessa, ai sensi dell'articolo 7 del presente bando.

14. La Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, individua il candidato vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di 65 punti. La Commissione formula altresì una graduatoria di merito tra coloro che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a detta soglia; la graduatoria può essere utilizzata dal Dipartimento esclusivamente per chiamate che si perfezionano entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente a seguito del verificarsi dei seguenti casi:
 - a) impossibilità di perfezionare la chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - b) rinuncia alla chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto;
 - c) mancata presa di servizio dello stesso senza giustificato motivo;
 - d) dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio.
15. Sono fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.
16. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 30 giorni dalla data di nomina e comunque nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione per garantire i termini stabiliti per l'attivazione del contratto di ricercatore di cui al presente bando.

Articolo 6 **Modalità telematica**

1. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano il rispetto del principio di collegialità. La discussione pubblica può svolgersi, a discrezione della Commissione, in presenza o in modalità telematica. Nel caso in cui la discussione pubblica avvenga in presenza, fino a due commissari possono comunque collegarsi con modalità telematiche.
2. Qualora la discussione si svolga in modalità telematica, deve essere assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il collegamento simultaneo tra i partecipanti;
 - b) la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;
 - c) la pubblicità della discussione;
 - d) la garanzia di certa identificazione dei commissari e dei candidati.
3. Per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta è vietato effettuare fotografie o registrazioni, anche parziali.
4. L'utilizzo di strumenti di connessione audio-video durante la seduta deve in ogni caso consentire:
 - a) la visualizzazione del candidato durante l'intera seduta, in modo da garantire che questi non utilizzi strumenti di ausilio né si avvalga del supporto di altre persone;
 - b) la verifica della corretta identità del candidato attraverso un documento di

riconoscimento in corso di validità;

- c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica, garantita dalla possibilità di collegamento contemporaneo per l'intera durata della stessa da parte di tutti i candidati che devono sostenere la discussione e dei soggetti terzi che ne abbiano fatto richiesta all'amministrazione almeno tre giorni prima della data di svolgimento pubblicata sul [sito di Ateneo](#).
5. I membri della Commissione giudicatrice partecipano alla seduta utilizzando, di norma, propri dispositivi telematici. Spetta alla Commissione l'individuazione della piattaforma da utilizzare per il collegamento telematico e l'invio ai candidati del relativo invito (*link*) per la partecipazione.
6. La connessione deve rimanere attiva per l'intera durata della relativa seduta.
7. Nel caso in cui per motivi tecnici uno dei membri della Commissione o uno dei candidati durante le riunioni e la discussione pubblica non siano in grado di partecipare o di proseguire la partecipazione, la seduta è sospesa ed è ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente. Di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale della seduta.
8. L'Università degli Studi di Firenze è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.
9. Il candidato che risulti assente nel giorno e nell'orario stabiliti per la discussione pubblica in modalità telematica, oppure che si colleghi con un ritardo di oltre quindici minuti rispetto all'orario di convocazione, è considerato rinunciatario.

Articolo 7 **Definizione dei punteggi**

1. I punteggi, espressi in centesimi, che possono essere attribuiti a ciascun candidato sono individuati come segue:
 - a) pubblicazioni scientifiche: tra 50 e 70, secondo quanto specificato nel successivo comma 3 e nel successivo articolo 9;
 - b) didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: fino a 15, secondo quanto specificato nei successivi commi e nel successivo articolo 10;
 - c) titoli e curriculum, comprensivo dell'attività di ricerca e della produzione scientifica complessiva: tra 30 e 50, secondo quanto specificato nel successivo comma 3 e nel successivo articolo 11;
 - d) attività assistenziali, ove rilevanti: fino a 20, secondo quanto specificato nei successivi commi e nel successivo articolo 12.
2. Il punteggio complessivo attribuibile non può comunque superare il valore di 100.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lett. d) del "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", di cui al D.R. n. 1459/2023, l'individuazione dell'esatta ripartizione del punteggio totale tra le varie categorie di titoli, laddove per le stesse sia previsto un intervallo – e quindi, in particolare, per le voci a) e c) del comma 1 del presente articolo – spetta al Dipartimento in sede di delibera di proposta di attivazione della procedura

selettiva ed è specificata all'allegato 1 del presente bando, che costituisce parte integrante dello stesso.

4. Tenuto conto che il punteggio complessivo deve essere pari a 100, il Dipartimento determina, per differenza, anche il punteggio della voce b) di cui al comma 1 del presente articolo, che in ogni caso deve avere un valore non inferiore a 1. Qualora si tratti di procedure per le quali sia prevista l'attività assistenziale, spetterà invece alla Commissione stabilire i punteggi da attribuire alle voci b) e d) del comma 1 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dal Dipartimento interessato per le voci a) e c), sempre nel rispetto del punteggio complessivo attribuibile che non può comunque superare il valore di 100.

Articolo 8 Criteri di valutazione

1. Ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 2, la Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione, dell'attività didattica, dei titoli, del curriculum, dell'attività clinico assistenziale, ove richiesta, e dell'accertamento delle competenze linguistiche secondo i criteri e i parametri individuati con Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

Articolo 9 Valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione

1. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 7, sono considerate esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di ISSN o ISBN. Le tesi di dottorato o quelle relative a titoli equipollenti sono valutate anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
2. La valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche proprie di ciascun settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari a essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Articolo 10
Valutazione della didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero di cui al comma 1, lettera b) del precedente articolo 7, sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.

Articolo 11
Valutazione dei titoli e del curriculum

1. Il giudizio sui titoli di cui al comma 1, lettera c), del precedente articolo 7 è effettuato attraverso una motivata valutazione seguita da una comparazione dei seguenti titoli:
 - a) titolo di dottore di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
 - b) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
 - c) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - d) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane;
 - e) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è prevista;
 - f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - g) partecipazioni in qualità di relatore a congressi, convegni e seminari di interesse nazionale e internazionale;
 - h) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista.

2. La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
3. Nella valutazione della produzione scientifica complessiva risultante dal curriculum di cui al comma 1, lettera c), del precedente articolo 7, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Ai fini della valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
 - a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) "impact factor" totale;
 - d) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Articolo 12

Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario

1. Per i posti in cui sono previste le attività assistenziali in ambito sanitario di cui al comma 1, lettera d), del precedente articolo 7, ai fini della valutazione delle stesse si tiene conto della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Sono valutati altresì la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, nonché eventuali indicatori quantitativi dell'attività medesima.

Articolo 13

Approvazione degli atti e conclusione del procedimento

1. Il procedimento di selezione si conclude con il provvedimento di approvazione degli atti.
2. A tal fine la Commissione consegna gli atti alla Rettrice che, verificata la loro regolarità, li approva con decreto entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente.
3. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, la Rettrice rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti da pubblicare sull'[Albo Ufficiale di Ateneo](#) e sul [sito di Ateneo](#).

4. A seguito dell'approvazione degli atti, i candidati che hanno partecipato alla procedura e che non hanno formalmente ritirato la propria candidatura, potranno accedere ai verbali delle riunioni della Commissione che saranno accessibili attraverso l'applicativo informatico disponibile all'indirizzo web <https://sol.unifi.it/pao/>, dal Menu Utente->Lista Domande.
5. Resta ferma la possibilità dell'accesso agli atti del concorso ai sensi della legislazione vigente; l'Università mette a disposizione la modulistica per l'accesso all'indirizzo web <https://www.unifi.it/p3259.html>.
6. Le selezioni di cui al presente articolo non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Articolo 14 **Unità amministrativa e responsabile del procedimento**

1. L'unità amministrativa di riferimento è l'Unità di Processo "Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore", il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Eva Furini, indirizzo e-mail: reclutamentodocenti@unifi.it; per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 0552757/-273- 339-259-330-430-612.

Articolo 15 **Proposta di chiamata**

1. All'esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula la proposta di chiamata del candidato dichiarato vincitore, o dei candidati vincitori in caso di selezioni per più posizioni sullo stesso settore scientifico-disciplinare, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati.
2. In caso di selezioni per più posizioni sullo stesso settore scientifico-disciplinare, il Dipartimento, all'atto della proposta di chiamata, individua, di concerto con i responsabili scientifici e in relazione ai curriculum vitae presentati all'atto della domanda, il profilo da assegnare a ciascun candidato risultato vincitore.
3. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'[Albo Ufficiale di Ateneo](#), fatta salva la concessione di una proroga di quindici giorni da parte della Rettore in presenza di gravi motivi che impediscano la riunione del Consiglio di Dipartimento. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di trenta giorni. La delibera di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato vincitore in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Qualora entro i termini previsti dal precedente comma 3 del presente articolo, il Dipartimento non adotti alcuna delibera, la Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la delibera è assunta dal Consiglio di amministrazione.
6. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al comma 1, con la stessa

maggioranza il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.

7. Nei casi previsti ai commi 5 e 6 del presente articolo, il Dipartimento non può richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per il medesimo settore concorsuale e scientifico disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della procedura.
8. Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 5 comma 16 del presente bando, il Dipartimento delibera, con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo, la nuova chiamata per il candidato collocato in graduatoria successivamente al vincitore.
9. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con la Rettrice, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 16 **Stipula del contratto**

1. La Rettrice, a seguito dell'approvazione della chiamata, invita il ricercatore a presentare la documentazione prevista per la stipula del contratto individuale di lavoro.
2. Il contratto avrà durata triennale e potrà essere prorogato per due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e di didattica svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti dall'articolo 25 del [Regolamento di Ateneo](#). Tenuto conto che trattasi di posizione attivata su finanziamento esterno, l'eventuale proroga del contratto è subordinata all'acquisizione delle risorse finanziarie e al rispetto delle determinazioni degli Organi in materia di proroghe gravanti su fondi esterni.
3. È vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con la Rettrice, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.
4. E' vietato altresì stipulare contratti con coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, presso l'Ateneo di Firenze o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della medesima legge per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto del posto messo a bando, superino complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.
5. Per le incompatibilità previste per il contratto di ricercatore, si rinvia a quanto previsto all'articolo 28 del [Regolamento di Ateneo](#) in materia di ricercatori a tempo determinato.
6. Il trattamento economico è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato (classe 0) a seconda del regime di impegno previsto dal bando.
7. Il trattamento economico dell'attività assistenziale è determinato dalla Azienda Sanitaria presso cui la stessa verrà svolta.

8. La data di presa di servizio per la posizione di cui al presente bando **è prevista per il 1° giugno 2024.**

Articolo 17 Trattamento dei dati

1. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del GDPR (*Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale*) l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati al momento dell'iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali, Firenze, Via G. La Pira n. 4, tel. 0552757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf

Articolo 18 Pubblicità

1. L'avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando è pubblicato sull'[Albo Ufficiale di Ateneo](#) e sul [sito di Ateneo](#). Dell'avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Articolo 19 Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di procedure concorsuali, purché applicabili.
2. Ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto, ferma restando l'immediata impugnabilità in sede giurisdizionale del presente bando e degli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso reclamo avverso gli atti sopra indicati, nonché avverso il silenzio, all'organo che ha emanato il provvedimento o che abbia ommesso di provvedere, entro dieci giorni decorrenti dal momento in cui gli interessati ne siano venuti a conoscenza e, comunque, dal momento della loro pubblicazione.

Firenze,

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Cr

ALLEGATO 1

AL BANDO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, DELLA LEGGE 240/2010

INDICE DELLE PROCEDURE

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA "Ulisse Dini": UN POSTO

Settore concorsuale 01/B1 Informatica

Settore Scientifico-Disciplinare INF/01 Informatica

Pag. 19

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA "Ulisse Dini": UN POSTO

**Settore concorsuale 01/B1 Informatica
Settore Scientifico-Disciplinare INF/01 Informatica**

Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione, su temi attinenti agli obiettivi del Partenariato Esteso SERICS, Spoke 8.

In particolare, il Ricercatore dovrà svolgere:

attività di ricerca nell'ambito di Informatica

attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di Informatica

Numero massimo di pubblicazioni: **12**

Regime di impegno: **tempo pieno**

E' richiesta la conoscenza della **lingua Inglese, da accertarsi tramite colloquio, nonché la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri da accertarsi tramite colloquio.**

Ripartizione del punteggio:

- a) Pubblicazioni scientifiche presentate: punti 50
- b) Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: punti 2
- c) Titoli e curriculum, comprensivo dell'attività di ricerca e della produzione scientifica complessiva: punti 48